

Nota sull'epistemologia della testimonianza

A Note on the Epistemology of Testimony

ALBERTO **ARTOSI**

Professore Alma Mater, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Bologna.

E-mail: alberto.artosi@unibo.it

ABSTRACT

Il diritto si è occupato finora esclusivamente degli aspetti psicologici della testimonianza. Un'indagine sui suoi fondamenti epistemologici potrebbe tuttavia rivelare delle difficoltà inaspettate. Questa nota argomenta che vi sono ragioni per pensare che la concezione intuitiva della testimonianza come trasmissione di una credenza sincera e giustificata sia inadeguata. Di conseguenza, la testimonianza dev'essere epistemicamente fondata su qualcosa di diverso dalla credenza.

The law has so far dealt exclusively with the psychological aspects of testimony. An investigation of its epistemological foundations could, however, reveal unexpected difficulties. This note argues that there are reasons to think that the intuitive view of testimony as transmission of sincere and justified belief is inadequate. Accordingly, testimony should be epistemically grounded in something other than belief.

KEYWORDS

testimonianza, epistemologia, credenza, sincerità, competenza

testimony, epistemology, belief, sincerity, competence

Nota sull'epistemologia della testimonianza

ALBERTO ARTOSI

1. *Introduzione* – 2. *La concezione epistemologica standard della testimonianza* – 3. *Il guaio con CST* – 4. *Conclusione*.

1. *Introduzione*

Il diritto si è occupato finora esclusivamente degli aspetti psicologici della testimonianza – e non a torto dato che considera la testimonianza un mero mezzo di prova. Ma la testimonianza è molto più di questo: è un – in realtà il *solo* – modo per venire a conoscenza di cose (e sono, si noti, la stragrande maggioranza) che sono fuori della nostra diretta portata. Al tempo stesso, per un'amara ironia epistemica la testimonianza è di gran lunga la fonte più eterogenea e inaffidabile di conoscenza. Il problema è che essa dipende dalle persone e, come la stessa psicologia della testimonianza ci ha mostrato in più di un secolo di ricerche, le persone sono soggette a ogni sorta di errori percettivi, bias cognitivi, *defaillance* di memoria, fattori passionali, stereotipi ideologici e culturali, per non parlare dell'innata inclinazione a ingannare e mentire (come ebbe a confessarmi un giorno un collega, celebre penalista: soprattutto a se stesse) per interesse o per qualsivoglia altro motivo. Ne consegue che la probabilità che una fonte testimoniale possa condurre alla verità è incomparabilmente più bassa rispetto a quella di altre fonti epistemiche (come, ad esempio, l'induzione). I filosofi si sono posti da tempo il problema. Domande come: che genere di conoscenza è quella fornita da una testimonianza? Che cos'è che rende attendibile una testimonianza? sono entrate nel loro campo di riflessione producendo una messe di risposte almeno altrettanto eterogenea della fonte conoscitiva di cui si occupano. Naturalmente, coloro che hanno un rapporto professionale con la testimonianza possono decidere che nulla di tutto ciò li interessa. Ma, come secoli di filosofia ci hanno insegnato, è sempre una buona regola indagare i fondamenti epistemologici di un modo di conoscenza sia per soddisfare il nostro intelletto sia per evitare che la loro incomprendenza possa in qualche modo ritorcersi sul modo di conoscenza stesso. E questo, come si scoprirà se si vorranno lasciare da parte eventuali pregiudizi antifilosofici per dedicare qualche momento di attenzione alle osservazioni che seguono, è esattamente il caso della testimonianza.¹

2. *La concezione epistemologica standard della testimonianza*

La concezione epistemologia standard della testimonianza (d'ora in poi CST) può essere riassunta in una semplice formula:

(CST) A crede che p perché B gli ha detto che p

dove p sta per ciò che A crede e B gli ha detto. Ad esempio, Aldo crede che siano le 19.30 perché Giovanni gli ha detto che sono le 19.30. A sua volta Giovanni avrà detto ad Aldo che sono le 19.30 perché egli stesso crede che siano le 19.30. Se non lo credesse, vorrebbe dire che non è sincero, il che renderebbe falsa la testimonianza. Inoltre, dobbiamo supporre che Aldo abbia una buo-

¹ La letteratura sull'epistemologia della testimonianza è andata continuamente espandendosi. Tra i contributi apparsi in questo primo quarto di secolo si vedano almeno GOLDBERG 2010; MORAN 2018; la raccolta di saggi LACKEY, SOSA (eds) 2006 e l'articolo della *Stanford Encyclopedia of Philosophy* LEONARD 2023. Tra i contributi in italiano: VASSALLO 2011 e i saggi nella Parte quarta di MARSILI et al. (eds.) 2024.

na ragione per credere che siano le 19.30. Se così non fosse, la sua credenza sarebbe ingiustificata e, di conseguenza, lo sarebbe anche quella di Aldo (una credenza ingiustificata rappresenta un notevole rischio epistemico). In effetti, Giovanni ha guardato l'ora sul suo precisissimo orologio e quindi anche Aldo ha una buona ragione per credere che siano le 19.30. Con ciò siamo già entrati nel meccanismo epistemologico della testimonianza. Il fatto decisivo è che una testimonianza funziona essenzialmente come un processo di trasmissione di una credenza: dicendo ad A che p , B “trasmette” ad A la sua credenza che p con tutte le relative proprietà epistemiche (LACKEY 2006a; 2008). Se B non crede che p , o la sua credenza che p non è giustificata, A acquisisce una credenza falsa o ingiustificata. Dunque, per una trasmissione testimoniale “riuscita” occorre che B creda che p e che abbia delle ragioni per credere che p . Per usare termini più correnti: la testimonianza di B dev'essere attendibile. Ciò ci porta alla seguente definizione:

(TA) La testimonianza di S che p (e per estensione S stesso) è *attendibile* solo se

- (1) S crede che p , e
- (2) S è giustificato a credere che p

dove S è un qualsiasi soggetto (testimone) e p è una proposizione che esprime il “contenuto” della credenza e della testimonianza di S. Il “solo se” in (TA) significa che (1) e (2) sono condizioni *necessarie* per l'attendibilità di una testimonianza. Chiameremo (1) condizione di *sincerità*. Ne deriva che testimoniare qualcosa in cui non si crede è un fatto epistemicamente, prima ancora che giuridicamente, inaccettabile. Chiameremo (2) condizione di *competenza*, intendendo con questo che S ha delle ragioni per credere che p , è consapevole di averle ed è in grado di esibirle se richiesto di giustificare la sua credenza che p (“ho guardato il mio orologio e il mio orologio non ha mai sbagliato”).

È di fondamentale importanza notare che (1) e (2) coincidono con le clausole (1) e (2) della familiare definizione della conoscenza come credenza vera e giustificata:

(CVG) S sa che p se e solo se

- (1) S crede che p ,
- (2) S è giustificato a credere che p , e
- (3) p è vera.

(1)-(3) specificano condizioni necessarie e sufficienti (“se e solo se”) affinché una credenza conti come conoscenza. Ciò implica che, per poter essere considerata una fonte di conoscenza, una testimonianza dev'essere non solo attendibile, ma anche vera. Tuttavia, dal momento che, almeno in ambito giudiziario, questo sembra un obiettivo alquanto critico, ci concentreremo sull'attendibilità di una testimonianza, lasciando da parte la questione della sua verità (chiaramente, l'attendibilità di una testimonianza può essere considerata un indizio – ma non più che un indizio – della sua verità).

Mettiamoci ora nei panni di chi – diciamo R – riceve la testimonianza di S che p e chiediamoci: a quali condizioni R è (epistemicamente o razionalmente) giustificato ad accettare la testimonianza di S che p ? La risposta del tutto ovvia è: R è (epistemicamente o razionalmente) giustificato ad accettare la testimonianza di S che p solo se la testimonianza di S che p è attendibile. Più dettagliatamente:

(AT) Per ogni S e R, R è (epistemicamente o razionalmente) giustificato a credere che p sulla base della testimonianza di S che p solo se la testimonianza di S che p è attendibile.

Dato (AT), diciamo anche che la testimonianza di S è (epistemicamente o razionalmente) *accettabile* per R.

CST rende conto in modo semplice e intuitivo degli aspetti epistemici cardine della testimonianza. Essa è inoltre più o meno tacitamente presupposta dal suo uso in ambito processuale. Ad esempio, l'obbligo di verità (art. 198 c.p.p.) e l'accertamento della credibilità del testimone (art. 194 c.p.p.) possono essere riferiti, rispettivamente, alla condizione di sincerità – il testimone deve dire ciò che *crede* vero – e alla condizione di competenza – il testimone deve dire ciò che ha *ragione* di credere vero. Non a caso, le figure critiche in ambito giudiziario sono quelle del testimone insincero (S testimonia che *p*, ma non crede che *p*) e del testimone incompetente (S testimonia che *p*, ma non ha ragioni che lo giustifichino a credere che *p*).

(Un esempio letterario. Nel romanzo di Gianrico Carofiglio *Testimone inconsapevole*, il testimone chiave crede e riferisce di avere *visto* l'ambulante di colore imputato dell'omicidio di un bambino passare davanti al suo bar diretto verso il luogo e nelle ore in cui sarebbe stato commesso il crimine. La testimonianza si rivela però epistemicamente infondata in quanto viziata dai pregiudizi razziali del testimone).

3. *Il guaio con CST*

CST ha apparentemente tutte le carte in regola per essere considerata la concezione epistemologica naturale del processo testimoniale. Ma, una volta di più, le apparenze ingannano. Consideriamo infatti i due esempi seguenti.

Il consulente scettico. Il Dott. A, esperto balistico, ha esaminato in profondità gli studi scientifici che dimostrano la possibilità che particelle simili a quelle rilevate sulla mano e sugli abiti di chi ha esploso un colpo d'arma da fuoco possano essere generate da altre fonti di inquinamento. Tuttavia, l'esame della letteratura unito alla sua esperienza professionale l'hanno reso decisamente scettico su tale possibilità. Contro B, imputato dell'omicidio di C, pesa il risultato del kit tampone che ha rilevato sulla sua mano la presenza di particelle residue di un colpo d'arma da fuoco. Nonostante il suo scetticismo, al processo il Dott. A, a una precisa domanda del PM, risponde che è scientificamente possibile che le particelle rilevate sulla mano di B siano state generate da altre fonti di inquinamento.

Commento. Il Dott. A ritiene fondatamente (in base a un esame critico approfondito della letteratura scientifica e alla sua esperienza professionale) di non avere ragioni per credere nella possibilità che particelle simili a quelle rilevate sulla mano e sugli abiti di chi ha esploso un colpo d'arma da fuoco possano essere state prodotte da altre fonti di inquinamento non per partito preso né per un qualsiasi motivo che non sia. Tuttavia, al momento di testimoniare al processo di B il suo senso di giustizia gli impone di sospendere il suo scetticismo e di testimoniare circa la possibilità di contaminazione da altre fonti di inquinamento che, allo stato dei fatti, potrebbe giocare a favore dell'imputato. In questo caso, la testimonianza fornita dal Dott. A è attendibile – PM, giudici e giuria sono cioè giustificati a formarsi la corrispondente credenza sulla base di essa – anche se il Dott. A non crede in ciò che ha testimoniato.

La testimone daltonica. Verso l'una del (data) la Sig.ra A, rientrando da un viaggio di lavoro nella sua abitazione sita in (indirizzo), scopriva il corpo del marito ucciso con un colpo alla testa inferto con un pesante corpo contundente (una statuetta di bronzo facente parte dell'arredamento dell'abitazione e trovata abbandonata accanto al cadavere). Successivamente, veniva accertato che la morte dell'uomo risaliva a poche ore prima. Nel corso delle prime indagini la Sig.ra B, abitante nella palazzina a fianco dell'abitazione dei Sig.ri A, riferiva di aver notato, verso le ventidue e trenta del giorno dell'omicidio, un'auto blu parcheggiata davanti alla residenza dei Sig.ri A. Emergeva ben presto che il socio di A, C, era proprietario di un'auto blu. In seguito, C, pur negando la responsabilità dell'omicidio, ammetteva che la macchina blu che la Sig.ra B riferiva di aver notato

parcheggiata davanti all'abitazione dei Sig.ri A era effettivamente quella in suo possesso. Alla fine le indagini avrebbero stabilito che era stato C a uccidere A nel corso di una discussione degenerata in litigio per divergenze su questioni di interesse. Ora, la testimone, Sig.ra B, soffre di tritanomalia, una rara forma di daltonismo che causa problemi nella percezione del colore blu. La Sig.ra B sa di soffrire di tale anomalia, ma non l'ha rivelato (né risulta da nessuna parte) né durante le indagini né quando è stata chiamata a testimoniare al processo di C. In realtà, la Sig.ra B ha sviluppato una reazione istintiva di adattamento alla sua anomalia per cui, quando ha difficoltà a distinguere se un colore è blu o giallo, è portata a credere che sia blu.

Commento. La Sig.ra B crede che la macchina fosse blu. Tuttavia, la reazione da essa sviluppata come adattamento alla sua tritanomania non può essere né considerata né, tantomeno adottata, come giustificazione della sua credenza. Quindi, la testimonianza fornita dalla Sig.ra B è attendibile (addirittura vera) anche se la Sig.ra B non è epistemicamente giustificata a credere in ciò che ha testimoniato.

La conclusione è che, al contrario di quanto presupposto da CST, le condizioni (1) e (2) di TA *non sono necessarie*: un testimone può non soddisfare una delle condizioni (1), (2) e tuttavia fornire una testimonianza attendibile. In sintesi, ciò che gli esempi mostrano è che entrambi questi casi sono possibili:

- (a) S non crede che p e nondimeno R è giustificato a credere che p sulla base della testimonianza di S che p .
- (b) S non è giustificato a credere che p e nondimeno R è giustificato a credere che p sulla base della testimonianza di S che p .

GRAHAM, BACHMAN 2019 oppongono ai controesempi del tipo di quelli appena discussi il caso in cui R è giustificato ad accettare la testimonianza di S che p sulla base del fatto che S ha delle ragioni per credere che p anche se non crede che p . In questo caso, la condizione (2) è soddisfatta. La differenza tra questo caso e il caso del *Consulente scettico* sta nel fatto che il Dott. A testimonia che è possibile che particelle simili, ecc., benché *non* abbia delle ragioni per credere – e pertanto non creda – in tale possibilità. Di conseguenza, la testimonianza del Dott. A non soddisfa né (1) né (2)).

4. Conclusione

Esempi come *Il consulente scettico* e *La testimone daltonica* possono apparire – e forse in parte anche sono – artificiali. Ma non bisogna trascurare la possibilità che l'impressione di artificialità sia dovuta alla difficoltà di familiarizzarsi con ciò che essi, chiaramente e innegabilmente, mostrano, e cioè che si può essere epistemicamente giustificati ad accettare una testimonianza che, secondo i criteri standard, dovrebbe risultare inattendibile. Ciò rivela la fondamentale inadeguatezza di CST² e, al tempo stesso, ci ammonisce che né la sincerità né la competenza possono essere considerate come la pietra di paragone dell'attendibilità di una testimonianza. Di conseguenza, l'epistemologia della testimonianza dev'essere fondata su qualcosa di diverso dalla credenza³. Ma quale potrebbe essere l'alternativa è una questione che travalica i limiti della presente nota.

² Un'ulteriore spia dell'inadeguatezza di CST è data dal caso in cui S ha una credenza giustificata che p , testimonia che p e tuttavia R può non essere giustificato a credere che p sulla base della testimonianza di S, ad esempio perché in altre occasioni S si è rivelato un testimone inattendibile.

³ Di fatto, la credenza non è nemmeno una condizione necessaria della conoscenza. Come ha dichiarato il Pontefice nel marzo del 2023: “nella storia ci sono stati teologi atei”.

Riferimenti bibliografici

- GOLDBERG S. 2010. *Relying on Other: An Essay in Epistemology*, Oxford University Press.
- GRAHAM P., BACHMAN Z. 2019. *Counterexamples to Testimonial Transmission*, in FRICKER M. et al. (eds.), *The Routledge Handbook of Social Epistemology*, Routledge, 61 ss.
- LACKEY J. 2006a. *Learning from Words*, in «Philosophy and Phenomenological Research», 73, 2006, 77 ss.
- LACKEY J. 2008. *Learning from Words: Testimony as a Source of Knowledge*, Oxford University Press, Oxford.
- LACKEY J., SOSA E. (eds.) 2006b. *The Epistemology of Testimony*, Clarendon.
- LEONARD N. 2023. *Epistemological Problems of Testimony*, in ZALTA E.N., NODELMAN, U. (eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2023 Edition), <https://plato.stanford.edu/archives/spr2023/entries/testimony-episprob/>.
- MARSILI N. et al. (eds.) 2024. *Filosofia della conoscenza. Cosa sappiamo, come lo sappiamo*, archetipo-libro (Clueb).
- MORAN R. 2018. *The Exchange of Words: Speech, Testimony and Intersubjectivity*, Oxford University Press.
- VASSALLO N. (2011). *Per sentito dire. Conoscenza e testimonianza*, Feltrinelli.